

Ass. Donne...Oltre - sede Via s. Cosimo 4 - 89134 Bocale Reggio C. 0965/67784 - donneoltre@libero.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 20/05/2022

In data 20.05.2022 alle ore 17.00 si è riunita presso la sede sociale sita in Via San Cosimo n° 4 Reggio di Calabria, l'assemblea dell'associazione Donne Oltre..... per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica/Adeguamento dello Statuto Sociale alla riforma del terzo settore d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

A norma dell'art. 9 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'associazione Donne Oltre. Signora **Lucrezia Maria Imbalzano**, che, sono presenti n° 6 soci avente diritto al voto su n 7 soci iscritti All'Associazione (vedasi documento allegato con la sottoscrizione dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 9, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Imbalzano Pasquale.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, Il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno. il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'aggiornamento dello statuto al fine adeguarsi alla riforma del terzo settore.

Il presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2022 è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste della riforma del Terzo Settore. Egli fa presente che la scadenza del 31.05.2022 è posta dall'art. 101, c.2, del decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come ("Codice del Terzo Settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'albo Regionale tenuto presso la Città Metropolitana ex provincia di Reggio Calabria delle OdV, oltre che per iscriversi nel futuro registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il presidente continua affermando che il nuovo statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di OdV. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dell'imposta di bollo che dell'imposta del registro (ex art. 82, comma 3 e 5 del codice del Terzo settore).

Non essendoci opposizioni nel merito l'assemblea approva per alzata di mano all'unanimità.

Null' Altro essendovi su cui deliberare, Il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Lucrezia Maria Imbalzano

Pasquale Imbalzano

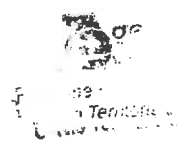
Lucrezia Maria Imbalzano

Pasquale Imbalzano

ASSOCIAZIONE "DONNE...OLTRE"

Via San Cosimo N° 4 89134 Bocale (RC)

C.F. 92069280805 Tel/Fax 0965.677847



2022

Partenza II

989
9017

Scia
ALURET

IL DELEGATO ALLE FIRME
Assistente
(Daniela)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
“ DONNE OLTRE -ODV”

Art.1
Denominazione

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato

“ DONNE OLTRE.....- ODV”

che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via San Cosimo n. 4 – Frazione Bocale nel comune di Reggio Calabria Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
Finalità e Scopo

L'associazione :

- persegue esclusivamente , senza scopo di lucro, finalità solidaristiche - civiche e di utilità sociale , mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
 - L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili e /o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 - L'associazione ha l'obbligo dell'utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale.
 - In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 C 1, del codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 .

Art.3

Durata

L'associazione ha durata illimitata.



Art. 4

Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate dall'art.5 ,comma 1 del codice del Terzo settore:

g) formazione universitaria e post – universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'interesse generale di cui al presente articolo (assistenza sociale a persone disagiate o che provengono da disagio anche attraverso il loro reinserimento nel mondo del lavoro e nella società- assistenza socio sanitaria- perseguire ogni forma di violenza in modo principale contro le donne- rappresentare i centri anti violenza e le case delle donne per la realizzazione dei principi di cui allo statuto-essere interlocutrice per le istituzioni nazionali ed internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli- svolgere un ruolo propositivo e l'elaborazione e/o modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne-elaborazione ed esperienze personali acquisiti dai centri- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze di formazione continua e diffusa per i centri e per territorio-individuare ,valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza- essere un'associazione che promuovono azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale- aprire e sostenere centri e case delle donne di nuova costituzione- promuovere attività formative rivolte alle operatrici dei centri per condividere le metodologie e sviluppare nuove competenze- promuovere e gestire programmi di formazione specifici, corsi di formazione per operatori di servizi, professionisti e volontari-partecipare a bandi e progetti nazionali ed internazionali- partecipare a forum nel rispetto della pluralità e dell'autonomia e delle scelte di ogni componente dell'associazione-promuovere la costituzione della parte civile esercitando ogni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organizzazione di interventi correlati).

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra -scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza , sostegno a distanza , cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 8 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 Marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 , comma 266 , della legge 24 Dicembre 2007 , n.184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992 , n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale , secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il: Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale , sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi , inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 Associati

Sono associati dell'associazione colori i quali sottoscrivono il presente statuto, nonché tutti coloro che ne facciano richiesta, successivamente.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta, al Presidente ,nella quale devono dichiarare di accettare senza riserva alcuna,lo statuto dell'associazione. Il presidente stesso proporrà al Consiglio

Direttivo la richiesta di adesione , e che deciderà entro 30 gg. a partire dalla ricezione della stessa, l'ammissione o meno del richiedente. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda , il Consiglio Direttivo ,deve motivare la deliberazione di rigetto e darne motivazione all'interessato. Questi può, entro 60 gg. dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per :

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 anni;
- morte;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo , con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso , il quale , entro trenta gg. dalla comunicazione , può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 6

Diritti e obblighi degli associati

Ogni associato , purché iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro 30 gg. dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza del Presidente o del Segretario.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.7

Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Il presidente;
- Il collegio dei revisori dei conti

Art. 8

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima dalla data fissata, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno telegramma, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione , o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. "

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza e teleconferenza), a condizione che :

- * il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' O. d. G.

Per la validità delle deliberazioni , occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti . Nel computo delle presenze e dei voti , si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto , il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare al voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.



Art. 9

Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con un terzo dei suoi componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibile ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità di urgenza ;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione , e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) , a condizione che :

- * il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' O. d. G. `

Per la validità delle deliberazioni , occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti . Nel computo delle presenze e dei voti , si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.10 Presidente

Il presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo tra i consiglieri eletti. Esso dura in carica per cinque anni e può essere revocato qualora non ottemperi al presente statuto. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art.11

il Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- -provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- -provvede al disbrigo della corrispondenza;
- -è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- -predispone lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di Aprile , ed entro il 30 Giugno al Runt
- -provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- -provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti e organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno uno a scelta tra le tre categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle associazioni e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati oppure tra questi e l'associazione deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione. La determinazione del collegio arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 14

Durata delle cariche

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- i fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 16

Quota sociale

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17

Bilancio e rendiconto

Entro la fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione. Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 Giugno di ogni anno.

Inoltre, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti di bilancio d'esercizio, ed entro i medesimi termini previsti per lo stesso, predispone bilancio sociale.

Art.18

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 associati.

Art. 19

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge del 6 Giugno del 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.